

**Protocollo**

A - 32938/2021

Data protocollo: 24/09/2021

Data documento: 24/09/2021 **Gruppo di****Corrispondente** Avv. ROBERTO ALLEGRI**Oggetto** POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994**Affare Legale** 0/0**AOO:** aooge**Materia****Sezione** -**Assegnatario** --**Atto****Udienze****Scadenze****Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo**

AOOGE-A-2021-32938.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-001-non-decifrabile.htm
GE#0032938-2021AAOUGE-002-non-decifrabile.htm
GE#0032938-2021AAOUGE-003-
relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-004-
relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf.p7m
GE#0032938-2021AAOUGE-005-RicorsoLegatoGiovanni.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-006-ProcuraAdLitemLegato.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-007-provvedimentoGiudice.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-008.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-009-daticert.xml

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

AOOGE-A-2021-32938.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-003-
relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-005-RicorsoLegatoGiovanni.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-006-ProcuraAdLitemLegato.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-007-provvedimentoGiudice.pdf
GE#0032938-2021AAOUGE-008.pdf

Messaggio Ricevuto : 172883

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994
Ricevuto: venerdì 24/09/2021 12:02:20
Mittente: "Per conto di: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatari: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
Contenuto: **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 24/09/2021 alle ore 12:02:20 (+0200) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994" è stato inviato da "roberto.allegri@ordineavvocatisv.it" indirizzato a:

ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 070F141F.001460DE.17417D06.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 24/09/2021 at 12:02:20 (+0200) the message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994" was sent by "roberto.allegri@ordineavvocatisv.it" and addressed to:

ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

The original message is attached.

Message ID: 070F141F.001460DE.17417D06.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegato: 001-non-decifrabile.htm

Allegato: 008.pdf

Allegato: 002-non-decifrabile.htm
Allegato: 003-relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf
Allegato: 004-relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf.p7m
Allegato: 005-RicorsoLegatoGiovanni.pdf
Allegato: 006-ProcuraAdLitemLegato.pdf
Allegato: 007-provvedimentoGiudice.pdf
Allegato: 009-daticert.xml
Allegato: 010-smime.p7s

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai sensi dell'art. 3-bis L. 53/1994

Io sottoscritto **Avv. Roberto Allegri** con studio in Savona, Piazza Marconi 1/4, c.f. LLGRRT65H01I480H- P.IVA 01726430091, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Savona, quale difensore e domiciliatario del signor **LEGATO Giovanni**, nato a Savona il 31.03.1976, residente in Albissola Marina (SV), Via Cilea n. 9/12, c.f. LGTGNN76C31I480Q, in nome, per conto e nell'interesse del quale procedo alla presente notifica, in forza di delega già depositata in atti

NOTIFICO

Unitamente alla presente relazione firmata digitalmente, ad ogni fine ed effetto di legge, i seguenti documenti:

- nome file: **"ricorso Legato Giovanni"** ricorso datato 15.09.2021, redatto nell'interesse del signor Legato Giovanni, rubricato al n. 407/2021 R.G. – Tribunale di Savona - Sezione Lavoro;
 - nome file: **"procura ad Litem Legato.pdf"** procura alle liti, rilasciata dal signor Legato Giovanni all'Avv. Roberto Allegri e all'Avv. Nicolò Pescetto, depositata nell'ambito del ricorso n. 407/2021 R.G. Lavoro – Tribunale di Savona;
 - nome file: **"provvedimento Giudice.pdf"**, provvedimento a firma dal Giudice del Tribunale di Savona Dott.ssa Alessandra Coccoli datato 20.09.2021, depositata nell'ambito della causa n. 407/2021 R.G. Lavoro, fissante l'udienza del 23.11.2021 ore 9.30;
- tutti allegati al messaggio di posta elettronica certificata inviata a:

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito di Savona**, Via Sormano n. 12, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, (C.F. 80152500106) all'indirizzo di posta elettronica certificata uspsv@postacert.istruzionei.it che ho estratto dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE)

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito di Savona**, Via Sormano n. 12, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, presso Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane n.2 Genova (C.F. 80101740100), all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it che ho estratto dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione alla causa di lavoro n. 407/2021 R.G., pendente nanti il Tribunale Civile di Savona, promossa dal Legato Giovanni nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito di Savona, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis c. 9bis e 16 undecies c. 3 del D.L. 179/2012, che i seguenti file

allegati:

- **“ricorso Legato Giovanni”** ricorso datato 15.09.2021, redatto nell’interesse del signor Legato Giovanni, rubricato al n. 407/2021 R.G. – Tribunale di Savona - Sezione Lavoro;

- **“procura ad Litem Legato.pdf”** procura alle liti, rilasciata dal signor Legato Giovanni all’Avv. Roberto Allegri e all’Avv. Nicolò Pescetto, depositata nell’ambito del ricorso n. 407/2021 R.G. Lavoro – Tribunale di Savona;

- **“provvedimento Giudice.pdf”**, provvedimento a firma dal Giudice del Tribunale di Savona Dott.ssa Alessandra Coccoli datato 20.09.2021, depositata nell’ambito della causa n. 407/2021 R.G. Lavoro, fissante l’udienza del 23.11.2021 ore 9.30

sono conformi agli originali informatici presenti nel fascicolo telematico di Cancelleria, dai quali sono stati estratti.

Savona, li 24.09.2021

Firmato digitalmente da **Avv. Roberto Allegri**

STUDIO LEGALE
AVV. ROBERTO ALLEGRI
AVV. NICOLO' PESCIETTO
Piazza Marconi 1/4 – 17100 SAVONA
Tel + 39.019.808413 Fax +39.019.817803
PEC: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it
e.mail: roberto.allegri@studiolegaleallegri.it
e.mail: nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it, PEC:
nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it

TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
RICORSO

Contenente Istanza di Autorizzazione alla Notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse del

LEGATO Giovanni, nato a Savona (SV) il 31.03.1976, residente in Albissola Marina (SV) – 17012 - Via Cilea 9/12, CF: LGTGNN76C31I480Q,

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' **all'Avv. Roberto Allegri**, LLGRRT65H01I480H, (PEC: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it; E. MAIL: roberto.allegri@studiolegaleallegri.it) ed **Avv. Nicolò Pescetto** (PSCNCL74M19I480M) ed del Foro di Savona, con studio in Savona, Piazza Marconi 1-4 (PEC: nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it; nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it, fax 019.827803) presso cui è eletto domicilio, *ricorrente*

Contro

Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito di Savona, Via Sormano n. 12 – Savona PEC: uspsv@postacert.istruzione.it, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, presso Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane, 2 - GENOVA - C.A.P. 16129, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Si ricorre contro

- il decreto n. 0002690 del 13.07.2021 (Doc. 1) con cui l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo di interesse ai fini del presente giudizio) per il triennio scolastico 2021/2023 e graduatorie allegate (vedi Nota Bene successiva *);



- il decreto n. 0002898 del 03.08.2021 (Doc. 2), con cui l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le **graduatorie definitive** di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA (Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo di interesse ai fini del presente giudizio) per il triennio scolastico 2021/2024 e graduatorie allegate (Vedi Nota Bene successiva *),

ciò in riferimento alla posizione e/o punteggio attribuito al ricorrente LEGATO Giovanni (come sopra rappresentato e difeso) pari a punti 9,60 per Ass. Amm. e punti 6,80 per Coll. Scolastico con particolare e specifico riguardo alla quota riconosciuta per la prestazione del servizio militare di leva, ed ogni atto prodromico e/o conseguente, alla luce di quanto infra proposto.

**Nota Bene: Ai fini della “produzione” e/o prova e/o consultazione e/o allegazione di quanto di cui alle graduatorie citate, si riporta il seguente link diretto al sito web dell'Ufficio Scolastico Ambito di Savona in quanto le graduatorie allegate ai decreti citati ed impugnati sono costituite da “cartelle” suddivise tra Istituti Comprensivi - CPIA e Scuole Superiori II grado, a loro volta tra qualifica di Ass. Amm e Coll. Scolastico (qui di interesse), contenenti per ciascuna scuola ed istituto plurimi ed estesi fogli in formato file excel (non supportato dal PCT) in cui è inserito il ricorrente Legato Giovanni sulle varie posizioni e qualifiche. Il tutto è comunque riassunto da tabelle docc. 4 e 6.*

Eventualmente ci si riserva il deposito su altro supporto informatico o altra forma di produzione come questo Tribunale vorrà disporre se ed in quanto utile, necessaria ai fini del decidere.

(http://www.istruzonesavona.it/graduatorie/Grad_istituto_ATA.html#grad_prov_III_fascia)

PREMESSO

1. Ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, con Domanda presentata regolarmente e tempestivamente in via telematica, m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4767076 del 19.04.2021 (Doc. 3), il ricorrente LEGATO Giovanni, come sopra individuato e difeso, chiedeva l'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di istituto di 3 fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con riferimento alla posizione/qualifica di (a) Assistente Amministrativo (pag. 3) e (b) Collaboratore Scolastico (pag. 7); veniva indicato come Istituto per il trattamento della domanda l'Istituto “Ferraris Pancaldo” di Savona.



2. Con il decreto n. 0002690 del 13.07.2021 (Doc. 1), l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2023 e graduatorie allegate (Vedi N.B.); Al Ricorrente Legato Giovanni veniva attribuito il punteggio (a) di 9,60 per quanto attiene ad Assistente Amministrativo e (b) di 6,80 per quanto attiene a Collaboratore Scolastico. I punteggi suindicati venivano acquisiti anche sui vari istituti con attribuzione delle conseguenti posizioni. Il tutto come da tabella allegata Docc. 4 e 6.
3. Successivamente, con il decreto n. 0002898 del 03.08.2021 (Doc. 2), l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 e graduatorie allegate (Vedi Nota Bene); anche in questa occasione come già sopra riportato, al Ricorrente Legato Giovanni veniva attribuito il punteggio (a) di 9,60 per quanto attiene ad Assistente Amministrativo e (b) di 6,80 per quanto attiene a Collaboratore Scolastico. I punteggi suindicati venivano trasferiti anche sui vari istituti con attribuzione delle conseguenti posizioni. Il tutto come da tabella allegata Docc. 4 e 6 .
4. Sin da subito, il ricorrente procedeva ad un controllo del punteggio attribuito, sulla base della domanda dal ricorrente presentata (Doc. 3), a fronte dei titoli e dei servizi prestati e si avvedeva che, per quanto concerne il servizio militare prestato era stato attribuito un punteggio esiguo ovvero 0,5 computati all'interno del punteggi complessivamente riconosciuti sia sulla qualifica di Assistente amministrativo (9,60) che di Collaboratore Scolastico di punti (6,80);
5. A fronte di ciò, il ricorrente si rivolgeva prima al sindacato SNALS, sede de di Savona e poi agli scriventi legali il quali analizzavano la questione, alla luce della variegata e recente giurisprudenza formatasi sul tema delle modalità di riconoscimento e valorizzazione del servizio militare prestato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche e quelle di interesse del ricorrente in particolare.

Il ricorrente si è quindi risoluto a chiedere ora tutela del proprio diritto a vedersi riconosciuto in graduatoria sia sulla qualifica di Assistente amministrativo che di Collaboratore Scolastico il punteggio pieno ai sensi della **Tabella Allegato A/1, sez. B, punto 7.1 (A.Amm) e Tabella A/5, sez. b, punto 4.1 (Coll. Scol.)** (allegata al D.M. 50 del 03.03.2021) computando l'intero periodo di servizio militare prestato dal 09.11.1997 al 31.08.1998 (dieci mesi) e regolarmente



indicato in domanda (secondo le diciture disponibili a sistema), nella sezione “Titoli di Servizio” (Doc. 5 pagg. 20 e 32).

Ciò sopra anche sussistendo in oggi ragioni di celerità e di sussistenza di irreparabile pregiudizio a suo carico, come meglio infra verrà diffusamente esposto.

Si redige quindi il presente atto al fine di sentir accogliere, sulla base degli argomenti, produzioni ed istanze proposte, le meglio sotto estese conclusioni.

MOTIVI

(I)

La competenza/giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro

In via preliminare e del tutto tuzioristica, si ribadisce la sussistenza della giurisdizione e competenza del Tribunale adito, in quanto:

Nella procedura in parola non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, pertanto non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria.

Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame, dove l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Interviene inoltre a definitiva regolamentazione, la prescrizione speciale del D.M. 50 del 03.03.2021, art. 8, comma 4, che individua l'impugnabilità della graduatoria “con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

(II)

L'illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente a fronte del Servizio Militare prestato

Per quanto attiene al merito centrale del presente giudizio, il caso che ci occupa è stato più volte trattato dalla giurisprudenza con orientamento a favore dei ricorrenti/aspiranti che hanno presentato ricorso per veder riconoscere il diritto ad una valutazione piena del servizio militare



prestato ai sensi della **Tabella Allegato A/1, sez. B, punto 7.1 (A.Amm) e Tabella A/5, sez. b, punto 4.1 (Coll. Scol.)** allegata al D.M. 50 del 03.03.2021 - Doc. 5;

ciò dovendosi disapplicare in quanto illegittima la previsione delle, Avvertenze dell'Allegato A al D.M. 50 del 03.03.2021 (Doc. 5), punto A, secondo periodo, in riferimento alla tabella A.1, sez. B, punto 9 e tabella A/5, sez. B, punto 6 che indica:

“[...]Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

“punti 9) e 6): Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici:

per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”

Sulla scorta di quanto disposto dal D.M. 50 del 03.03.2021 ed appena sopra riportato, al ricorrente Legato Giovanni, per quanto attiene al servizio militare “di terra” prestato dal 9.11.1997 al 09.09.1998 (ovvero gli allora prescritti mesi 10) risultano attribuiti dall'Ufficio Scolastico 0,05 x 10 (mesi) per un totale di 0,5 punti, nella graduatorio oggetto di inserimento sia sulla qualifica di Assistente amministrativo che di Collaboratore Scolastico.

Detta modalità applicativa, a prescindere dalla previsione sopra citata, risulta illegittima e da disapplicarsi in quanto contraria ad una serie di principi ed altre disposizioni normative prevalenti e di rango superiore.

Al contrario, dovrà essere applicata – sebbene non in costanza di nomina - la previsione della **Tabella Allegato A/1, sez. B, punto 7.1 (A.Amm) e Tabella A/5, sez. b, punto 4.1 (Coll. Scol.)** che stabiliscono:

punti 7.1) e 4.1): Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo (collaboratore scolastico – 4.1) in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;



*c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,
per ogni anno: punti 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50*

In merito, seguendo un filone giurisprudenziale ormai comune a molti Tribunali, si è espresso recentissimamente il Tribunale di Messina:

“Deve ritenersi corretto il calcolo dei 12 punti preteso dal ricorrente, dovendosi attribuire allo stesso 6 punti per il servizio militare prestato nel periodo dal 6 dicembre 1995 al 27 novembre 1996 (0.50 per ogni mese di servizio), oltre gli ulteriori 6 già attribuiti dall’Amministrazione per gli ulteriori titoli del ricorrente”.

In occasione della pronuncia richiamata, emessa dal Tribunale di Messina, il Giudice del Lavoro ha stabilito che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computato per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

Secondo il Tribunale *“la portata assolutamente generale del 7 comma dell’art. 485 D.L.vo 297/94 che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.*

Il principio espresso dal Tribunale di Messina si inserisce nell’ambito di una lunga evoluzione giurisprudenziale transitata dalla giurisdizione (prima) amministrativa per approdare poi alla giurisdizione civile ordinaria che può considerarsi sintetizzata nella nota pronuncia, Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20.

Dalla stessa si ritrovano una serie di principi di diritto totalmente applicabili anche al caso de quo pur nella vigenza del recente D.M. 50 del 03.03.2021 e delle disposizioni esso contenute e ritenute parimenti illegittime.



Con la decisione richiamata, la Cassazione ha posto fine all'annosa questione inerente il diritto al riconoscimento del servizio militare, disapplicando – in quanto illegittime – le disposizioni ministeriali succedutesi in questi anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie.

Anche l'attuale disciplina ora vigente (Allegato A al D.M 50 del 03.03.2021, punto A, secondo periodo, in riferimento alla tabella A.1, sez. B, punto 9 e tabella A/5, sez. b, punto 6) è da ritenersi comunque in contrasto con norma di legge (segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 -Testo Unico della scuola- secondo cui “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”).

Emergeva *ictu oculi* l'illegittimità delle disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore – subordinavano la valutabilità piena del servizio militare (come servizio reso ex Tabella A/1 , sezione B, punto 7.1 e Tab. A/5, sez. B, punto 4.1) ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabiliva la valutabilità “a tutti gli effetti”. Tale illegittimità veniva più volte dichiarata dal giudice amministrativo che riteneva che col criterio previsto dalla normativa ministeriale “si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento”.

“La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Col successivo riparto della giurisdizione, anche la magistratura ordinaria si orientava in senso favorevole, affermando doversi

- valutare e conteggiare il servizio militare reso non solo per i docenti ma anche per il personale ATA;
- valutare e conteggiare il servizio militare reso dal personale non solo di ruolo ma anche inserito nelle graduatorie per “le supplenze” (C. Stato, sez. VI, sentenza n. 4343, 18.09.2015; [Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679 del 2/03/2020](#): *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro,[...]”*)
- valutare e conteggiare il servizio militare reso dopo il conseguimento del titolo di studio idoneo all'accesso alla posizione in quanto la prestazione del servizio militare obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio (TAR Lazio 19.02.2010 n. 2515; TAR Campania 07.07.2010 n. 16560)



La normativa rilevante ai fini di causa è altresì costituita dal Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 ed in particolare l'art. 2050.

Più volte è stata chiamata in causa detta disposizione dalla cui lettura e portata, nei suoi commi di cui è composta, è stata ampiamente trattata ed armonizzata, sancendo la computabilità del servizio di leva ai fini delle graduatorie anche se non in costanza di nomina.

Ora è necessario effettuare un ulteriore passo ovvero evidenziare come il relativo portato sia comunque da disapplicarsi.

L'art. 52, comma n. 2 della Costituzione stabilisce: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.

Alla luce del dettato Costituzionale, pare di tutta evidenza che anche quanto disposto dal D.M 50 del 03.03.2021 (Doc. 5), punto A - AVVERTENZE, secondo periodo, in riferimento alla tabella A.1, sez. B, punto 9 (in nota, il testo delle avvertenze¹) e Tab. A/5, sez. b. punto 6 , produca un effetto non solo pregiudizievole ma anche discriminatorio.

Per quanto ci occupa, il ricorrente Legato Giovanni ha prestato – **a seguito di richiamo** - il servizio militare obbligatorio per dieci mesi (a cavallo tra il 1997 ed il 1998) a dopo aver conseguito, nell'anno scolastico 1994/1995 il titolo idoneo per l'inserimento nelle graduatorie e per poter ricoprire la posizione e l'impiego a cui aspira.

Il fatto che il ricorrente abbia assolto ai propri obblighi militari secondo le modalità e le tempistiche di legge ovvero appena dopo il conseguimento del titolo di studio idoneo si sta rivelando pregiudizievole rispetto a chi, per esempio, abbia avuto la fortuna per semplice casualità di essere richiamato in corso di incarico.

Infatti, il momento della prestazione del servizio militare può essere determinato da fattori esterni (come nella situazione di Giovanni Legato) oppure da fattori dipendenti dal soggetto che andrà a prestare servizio militare.

Ciò in considerazione di diverse sopravvenienze quali l'alternatività dell'obbligo tra servizio militare e servizio civile, il venir meno dell'obbligatorietà del servizio militare (o civile equiparato) stesso, la possibilità di fruire dei rinvii per motivi di studio (a prescindere dal buon fine degli studi) rispetto all'obbligo di leva, la possibilità di prestare volontariamente servizio militare/civile, la possibilità di prestare volontariamente servizio militare/civile, anche per le Cittadine di sesso femminile ed altro.

1 “[...] Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”



Tutte queste variabili – ricondotte nel sistema di reclutamento del personale scolastico che ci occupa – si riflettono su un trattamento differenziale che comporta effetti pregiudizievoli e distorsivi per alcuni aspiranti e non per altri in modalità discriminatoria.

Per esemplificare, un soggetto femmina (non sottoposto ad alcun obbligo) inserito in graduatoria e chiamato a tempo determinato potrebbe scegliere di prestare servizio civile volontario interrompendo l'attività presso l'ente scolastico, sapendo che questo non le arrecherà alcun pregiudizio in termini riconoscimento di punteggio sulla base dell'attuale normativa ministeriale ed, infatti le verranno riconosciuti $0,5 \times 12 \text{ mesi} = 6 \text{ punti}$.

Giovanni Legato che è stato chiamato ad assolvere all'obbligo di leva secondo le tempistiche di arruolamento successive al termine della scuola superiore ed al conseguimento del titolo idoneo si è visto riconoscere $0,05 \times 10 \text{ mesi}$ **quindi soltanto 0,5 punti**.

La situazione sopra delineata evidenzia come le disposizioni ministeriali vadano a creare nel loro combinato disposto effetti profondamente differenziati ma collegati a situazioni del tutto causali che violano nella sostanza ed in concreto non solo il disposto dell'art. 52 Cost. in termini di pregiudizio sulla posizione lavorativa di alcuni (di Giovanni Legato nel caso specifico) ma anche il principio di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

Il principio che si intende affermare è che il servizio militare prestato successivamente al raggiungimento del titolo idoneo all'inserimento in graduatoria (proprio come nel caso del ricorrente Legato) dovrebbe essere riconosciuto sempre come servizio pieno ai sensi dell'Allegato A, Tab. A/1, sez. B punto 7.1, e Tab. A/5, sez. B, punto 4.1, ovvero 6 punti per ogni annualità o 0,5 punti ogni mese.

Ciò per non generare situazioni che anche se (apparentemente) graduate (vedasi raffronto tra il punto 7.1 citato ed il punto 9 per Ass. Amm. (nonché punto 4.1 e punto 6 della Tab. A/5, sez. B per Coll. Scol.), applicato al ricorrente ma contestato/impugnato) **vanno comunque a generare trattamenti pregiudizievoli e discriminatori a fronte dell'assolvimento di una servizio obbligatorio (come nel caso del ricorrente) che deve essere valorizzato in un unico modo proprio per la sua natura di obbligatorietà**.

Resta al di fuori del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento equiparare, in concreto, la prestazione di servizio liberamente scelta da un soggetto presso un'amministrazione pubblica diversa dalla scuola rispetto a chi, avendone i titoli per poter prestare servizio nei ranghi del personale scolastico amministrativo si è trovato per un certo tempo obbligato a prestare il servizio militare.

Non può certo sfuggire la significativa differenza che intercorre tra un atto di libera discrezionalità e scelta rispetto all'assolvimento di un obbligo imposto dallo stato di cui si è cittadini.

Alla luce delle considerazioni ed argomenti sopra esposti, le modalità di computo applicate nei confronti del ricorrente Giovanni Legato sono illegittime in quanto norme di rango inferiore e



confliggenti rispetto al portato normativo riconducibile a fonti superiori aventi forza di legge o di livello costituzionale.

Per conseguenza le stesse dovranno essere disapplicate in favore di una modalità di computo (peraltro prevista dal D.M. 50/2021 stesso) ma armonizzata e compatibile con le disposizioni ed i principi di rango e gerarchicamente superiori **ovvero 0,5 punti per 10 mesi (servizio militare prestato) per un totale di punti 5, come previsto dal punto 7.1 Allegato A/1, sez. B per Ass. Amm e Tabella A/5, sez. b, punto 4.1 per Coll. Scol, del D.M. 50/2021.**

Il punteggio di cui si chiede il riconoscimento e la posizione in graduatoria.

In considerazione di quanto sopra espresso in fatto e diritto, per conto del ricorrente Giovanni Legato, si evidenzia che il punteggio che allo stesso dovrà essere riconosciuto, è come segue conteggiato:

Ass. Amm	Coll. Scol.		
9,60-	6,80 -		Punteggio complessivo riconosciuto attualmente e di cui ai decreti impugnati
0,5 =	0,5 =	(0,05 x 10 mesi)	punteggio attualmente riconosciuto per il servizio militare prestato e contestato)
9,10 +	6,30 +		
5	5 =	(0,5x10 mesi)	punteggio da riconoscere come mesi di servizio completi, D.M 50 del 03.03.2021, punto A, secondo periodo, in riferimento alla tabella A.1, sez. B, punto 7.1 e A/5, sez. B. punto 4.1
14,10	11,30		punteggio totale di cui si chiede il riconoscimento

Orbene, è ora necessario evidenziare – dall’agevole analisi delle rispettive graduatorie (Docc. 6 e 7) come con un punteggio di 14,10 (Ass. Amm.) e 11,30 (Coll. Scol.) farebbe avanzare il



ricorrente Legato Giovanni di moltissime posizioni (Doc. 4 e 6) con possibilità estremamente elevata di venir chiamato/assegnato per un posto sui vari istituti, prendere servizio seppur a tempo determinato e ricevere uno stipendio, potendo inoltre accumulare ulteriore punteggio in vista di futuri aggiornamenti di graduatoria.

•

Senza l'attribuzione del corretto e qui richiesto punteggio, Giovanni Legato subirà l'ulteriore irreparabile pregiudizio di non prestare servizio per l'anno scolastico 2021-2022 e per tutto il periodo di blocco delle graduatorie, come desumibile dalle posizioni in cui è ora collocato (Doc. 6).

Alla riapertura delle stesse, il ricorrente andrà a subire il sorpasso da parte di chi abbia prestato servizio nel corso di questo triennio con ancora maggior ed irreparabile danno.

Tuttavia, si procede con ricorso ordinario confidando che questo Ill.mo Giudice del Lavoro provveda con una tempistica celere anche in ragione della natura e caratteri della controversia per cui non è richiesta istruttoria ma resta essenzialmente documentale.

Ciò sopra, con riserva di poter procedere comunque con iniziative cautelari (o altre meglio viste) ove si evidenzino ulteriori ragioni di urgenza e di velocizzazione del giudizio anche a fronte di quanto infra oggetto di istanza in termini di completa formazione del contraddittorio verso la larga platea di controinteressati.

Il contraddittorio - Istanza di Notifica ex art. 151 cpc

In considerazione della natura della controversia ed ai fini di una corretta integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati, si evidenzia che

6. le graduatorie di interesse risultano composte da oltre 2 mila soggetti,
7. ricorrono esigenze di maggiore celerità e quindi di una forma di notifica ad hoc, divenendo la notifica in forma ordinaria sommamente difficile anzi praticamente irrealizzabile per il rilevante numero di destinatari.

Tutto quanto premesso, si formula la presente

Istanza

Affinchè questo Tribunale, in persona del Giudice designato, con decreto emesso come per legge, disponga nei confronti dei docenti controinteressati inseriti nelle Graduatorie definitive di Circolo e di istituto di 3 fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Provincia di Savona



1. Ex art. 151 cpc – Forme di notificazione ordinate dal giudice, la notificazione ordinando la pubblicazione sul sito dell'USR Liguria – Ambito di Savona del presente ricorso redatto per conto di Giovanni Legato nonchè successivo provvedimento di fissazione udienza, ed il provvedimento che verrà emesso a seguito della presente istanza, così come già disposto da altri Tribunali in vicende identiche a quella di specie;
2. in via del tutto subordinata/alternativa altra meglio vista/individuata forma di notifica in considerazione delle sopra esposte circostanze essere, autorizzando il ricorrente ad integrare il contraddittorio come sopra detto secondo la disposizione di cui all'art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.
3. **Per l'effetto e/o a fronte di quanto sopra, fissare la prima udienza di trattazione/comparizione parti entro un termine tale da consentire l'effettuazione della ora richiesta forma di notifica specifica.**

Rilievi finali

In funzione dell'accoglimento delle sotto estese conclusioni, si ricapitola che:

1. La domanda di inserimento in graduatoria era stata tempestivamente compilata ed inoltrata;
2. A fronte di un errato punteggio, il ricorrente si è immediatamente tempestivamente attivato per chiedere giustizia. per chiedere una rettifica (il giorno dopo la pubblicazione delle graduatorie);
3. Il diritto del ricorrente ad essere inserito con il legittimo punteggio sopra ricalcolato (vedi Tabella pag. 10) merita di essere tutelato e la relativa domanda accolta, in tempi ristretti onde non amplificare gli effetti irreparabilmente pregiudizievoli ampiamente lamentati e descritti.

Tutto quanto dedotto e rilevato, rigettata ogni contraria istanza, nell'interesse di Alessandro Ardoino, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

voglia questo Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle tesi ed argomentazioni in fatto e diritto esposte, accertata la propria competenza e

- **previa fissazione di udienza come per legge, all'esito del giudizio,**
- autorizzata la notifica ex art. 151 cpc e quest'ultima effettuata secondo quanto disposto,



Accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente Legato Giovanni (come sopra rappresentato e difeso) all'inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia prima e seconda fascia - Personale ATA e nelle sedi indicate in domanda, con:

- 14,10 punti, di cui 5 punti per il servizio militare prestato (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia) per la qualifica di Assistente Amministrativo;
- 11,30 punti, di cui 5 punti per il servizio militare prestato (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia) per la qualifica di Collaboratore Scolastico,

con ogni consequenziale provvedimento e per l'effetto, in riferimento alla posizione del ricorrente nei termini sopra indicati, revocare, annullare, dichiarare nullo

- il decreto n. 0002690 del 13.07.2021 - Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona e graduatorie relative;
- il decreto n. 0002898 del 03.08.2021 - Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le **graduatorie definitive** di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 e graduatorie allegato/relative,

Condannare/Disporre e/o ordinare all'Amministrazione Scolastica, USR Liguria, Ufficio III, Ambito di Savona, in persona del Dirigente/L.R. pro tempore, l'inserimento del ricorrente Giovanni Legato – sopra meglio individuato – nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di prima e seconda fascia - Personale ATA e nelle sedi indicate in domanda, con:

- 14,10 punti, di cui 5 punti per il servizio militare prestato (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia) per la qualifica di Assistente Amministrativo;
- 11,30 punti, di cui 5 punti per il servizio militare prestato (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia) per la qualifica di Collaboratore Scolastico

Il tutto con vittoria di spese legali e competenze di causa e relativi accessori ai sensi di legge, come questo Ill.mo Giudice vorrà liquidare ai sensi di legge.

9. Produzioni-Istanze istruttorie

Ai fini dell'accoglimento delle sopra estese conclusioni, si allegano i seguenti documenti:



1. decreto n. 0002690 del 13.07.2021 -Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona
2. il decreto n. 0002898 del 03.08.2021 - Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona
3. Domanda di Inserimento in Graduatoria del Ricorrente G. Legato, depositata in via telematica, m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4767076 del 19.04.2021.
4. Tabella di Raffronto Punteggi sui vari I.C.
5. D.M. 50 del 03.03.2021 e Tabelle Allegate
6. Tabella riassuntiva delle Posizioni sui vari Istituti.

Con ogni riserva di legge.

Con la massima osservanza.

Ai fini delle spese di giustizia, si dichiara la presente causa di valore indeterminato comportante il versamento di Contributo Unificato per Euro 259,00.

Savona, 15.09.2021.

Avv. Roberto Allegri

Avv. Nicolò Pescetto



PROCURA AD LITEM

LEGATO Giovanni, nato a Savona (SV) il 31.03.1976, residente in Albissola Marina (SV) – 17012 - Via Cilea 9/12, CF: LGTGNN76C31I480Q,

rilascia procura

all'Avv. **Roberto Allegri**, LLGRRT65H01I480H, (PEC: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it; E. MAIL: roberto.allegri@studiolegaleallegri.it) ed Avv. **Nicolò Pescetto** (PSCNCL74M19I480M) ed del Foro di Savona, con studio in Savona, Piazza Marconi 1-4 (PEC: nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it; nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it, fax 019.827803), affinché la rappresentino, difendano ed assistano, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente procedimento di fronte al Trib. Di Savona, Sez. Lavoro, avente ad oggetto

Ricorso contro il decreto n. 0002690 del 13.07.2021 con cui l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2023 e graduatorie allegate;

il decreto n. 0002898 del 03.08.2021, con cui l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le **graduatorie definitive** di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 e graduatorie allegate superamento comminato nei confronti del decretata contro la ricorrente dal Concorso Straordinario D.M. 510/2020, con riferimento al punteggio attribuito al ricorrente ed in particolare il punteggio attribuito al servizio militare prestato, ed ove il caso rientri nel relativo ambito applicativo - la eventuale fase di negoziazione assistita e/o mediazione nonché di merito e/o di opposizione ed esecuzione, con ogni più ampia facoltà e potere e, precisamente, redigere e sottoscrivere atti, presenziare ad incontri di conciliazione o mediazione ed in udienza in ogni fase e grado del presente procedimento, proporre impugnative, opposizioni, ricorsi ed istanze, sollevare questioni di costituzionalità od adire le Corti e/o Tribunali Internazionali, conciliare e transare, rappresentarlo all'udienza ex art. 185 cpc, rappresentarlo nella eventuale procedura di mediazione e conciliazione, chiamare in causa terzi/controinteressati, e specificamente come per legge rinunciare agli atti e domande e/o abbandonare la causa, accettare le rinunce, accedere agli atti ed estrarne copia, incluso il potere di nominare sostituti.

Si elegge domicilio presso lo studio dei nominati difensori **Avv. ti Roberto Allegri e Nicolò Pescetto** studio in Savona, Piazza Marconi 1-4 nonché domicilio digitale tramite PEC dei nominati difensori.

Si dichiara che – ricevuta Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e rilasciato relativo consenso– si consente la loro utilizzazione, registrazione, conservazione e trattamento nella misura funzionale e necessaria all'esecuzione del presente mandato difensivo.

Dichiarano altresì di accettare per essere stati resi edotti, in maniera esaustiva, del contenuto del D. Lgs. n. 28 del 04 marzo 2010 e s.m.e.i., in materia di mediazione civile e commerciale nonché del contenuto della negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L.




132/2014 convertito in L. 162/2014, con particolare riferimento ai benefici fiscali nonché del D.M. n. 55, 10.3.2014 ai fini della preventivazione e determinazione dei compensi dell'ora nominato difensore e della vigenza delle relative Polizze Professionali..

Si autorizza espressamente il difensore a trattenere le somme a lui pervenute ai sensi dell'art. 44 del Codice Deontologico Forense.

Savona, 06/Agosto/2021.

Legato Giovanni



Per autentica

Avv. Nicolò Descetto



R.G. n. 407 /2021



TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro in persona della dott. Alessandra Coccoli
letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati;
visti gli artt. 409 e segg. c.p.c.;

F I S S A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c l'udienza del 23/11/2021 ore 09:30 .

INVITA

parte convenuta a costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza con **avvertimento**
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le **decadenze** di cui all'art. 416 2[^] e 3[^] comma
c.p.c.

vista l'istanza contenuta nel ricorso,

ritenuto che, con riguardo all'oggetto della domanda, alla particolarità delle circostanze, e
precisamente da un lato il rilevante numero dei soggetti da chiamare in giudizio e dall'altro la
peculiarità della materia,

AUTORIZZA



parte ricorrente alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto e dell'USR Liguria apparendo tale modalità la più idonea per assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei destinatari.

Savona 20/09/2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli



Messaggio Ricevuto

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994

Ricevuto: venerdì 24/09/2021 12:02:15

Mittente: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it

Destinatari: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto: **ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.**

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella Vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIRMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

Avv. Roberto Allegri

Studio Legale Allegri

Piazza Marconi, 1/4 17100 Savona

Tel +39.019.808413 +39.019.827803 fax +39.019.827803

Questa comunicazione è personale e riservata. Se non siete il diretto destinatario Vi preghiamo di informarci immediatamente, di non copiarla o utilizzare la presente per altri scopi e di non divulgare il contenuto. This communication is personal and confidential. If you are not the direct recipient, please inform us immediately, do not copy or use this for other purposes and do not disclose the content.

Allegato: 002-non-decifrabile.htm
Allegato: 003-relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf
Allegato: 004-relataDiNotificaPecMinisteroIstruzione.pdf.p7m
Allegato: 005-RicorsoLegatoGiovanni.pdf

Allegato: 006-ProcuraAdLitemLegato.pdf

Allegato: 007-provvedimentoGiudice.pdf